



COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di Ravenna

Id. 848427

Fascicolo n. 2011/VI 5 3/000006

SEGRETERIA GENERALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 103 del 05/04/2018

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 31/.03/2016.

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/00;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. limitatamente alle parti ancora vigenti;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020"

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2018 / 2020";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 28/12/2017 ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 / 2020 - parte contabile";
- il decreto del Sindaco n. 5 del 04/08/2017 con il quale è stato conferimento al Dott. Paolo Cantagalli l'incarico di responsabile dell'Area Servizi Generali;

Premesso che:

- nell'anno 2009 il Comune di Bagnacavallo ha presentato al GAL DELTA 2000 domanda di aiuto nell'ambito dell'asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale 2010-2013 (bando 2010) finalizzata ad ottenere un contributo per intervento di allestimento dell'Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo;
- in data 06.11.2011, con nota prot. 1818/2011/P il GAL DELTA 2000 ha notificato al Comune l'ammissione a contributo, per un importo di spesa ammesso di € 203.843,26 + IVA e per un importo di contributo di € 142.676,35;
- l'intervento è stato rendicontato entro i termini stabiliti tramite presentazione di apposita domanda di saldo alla Provincia di Ravenna, con produzione di tutta la documentazione richiesta, risultando da tale rendicontazione sia la regolare conclusione dei lavori, affidamenti e servizi che la conseguente effettuazione dei pagamenti entro le rispettive predette scadenze del 31.12.2012 e del 21.03.2013;
- La Provincia di Ravenna, come espressamente previsto dalla vigente regolamentazione in materia (Reg. UE 65/2011) ha effettuato una capillare attività di controllo di primo livello sull'intervento e la documentazione prodotta dal Comune, a seguito della quale, con appositi Provvedimenti del dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, (Provvedimento n. 826 del 11.03.2014 e Provvedimento

n. 1961 del 25.06.2014) é stata approvata la liquidazione a favore del Comune di Bagnacavallo del contributo concesso e, con nota della Provincia del 13.03.2014 registrata al prot. Com.le con n. 1554, é stata comunicata l'ammissione al pagamento;

- in un successivo momento é stato svolto un controllo di secondo livello da parte di AGREA - Agenzia della Regione Emilia-Romagna, al termine del quale AGREA, in conseguenza di presunte irregolarità riscontrate in merito alla tempistica di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, ha formalmente invitato la Provincia di Ravenna a ritirare il Provvedimento di liquidazione già emanato in favore del Comune di Bagnacavallo e a procedere in autotutela;

- la Provincia di Ravenna, in esecuzione di quanto sopra, con Provvedimento n. 3193 del 22/10/2015, ha provveduto all'annullamento in autotutela dei propri Provvedimenti n. 826/2014 e n. 1961/2014, con i quali era stata disposta la liquidazione del contributo e ne ha inoltrato formale comunicazione al Comune di Bagnacavallo con nota del 22.10.2015 registrata al prot. Com.le con n. 9659/2015;

- Il provvedimento di annullamento é stato conseguentemente inviato dalla Provincia al GAL DELTA 2000, in quanto responsabile unico del procedimento di concessione, ai fini della determinazione conclusiva in merito alla concessione o revoca del contributo: il GAL conseguentemente ha emesso l'atto di revoca della liquidazione;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 31/03/2016 "*Azione in giudizio e affidamento di incarico legale*" il Comune di Bagnacavallo ha ritenuto opportuno agire in giudizio, con ogni mezzo necessario, avverso il provvedimento n. 3193 del 22.10.2015 della Provincia di Ravenna, al fine di tutelare le proprie ragioni e il proprio interesse, affidando apposito incarico ad un legale esterno, da individuarsi mediante idonea procedura a norma di legge;

- con determinazione n. 161 del 01/07/2016 si è dato incarico di agire in giudizio, con ogni mezzo necessario per la conferma dei provvedimenti relativi alla concessione/liquidazione del contributo sopra descritto, al Prof. Avvocato Benedetto Graziosi, con studio legale in Bologna (BO), via dei Mille n. 72, conferendogli ogni e ampia facoltà di diritto e legge.
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Bologna il Comune di Bagnacavallo ha citato in giudizio la Provincia di Ravenna, Gal Delta 2000 soc. cons. a r.l., Regione Emilia Romagna e Agrea per sentir dichiarare illegittima la revoca, disposta da GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., della concessione di un contributo di cui all'Asse 4 dei Fondi Europei per il PSR 2007/2013 e veder riconosciuto il proprio diritto alla concessione di quel contributo con vittoria di spese;
- solo la Provincia di Ravenna e il Gal Delta 2000 si sono costituiti nel procedimento rubricato al n. 17734/2016 R.G. avanti il Tribunale di Bologna, procedimento che si è concluso con ordinanza comunicata il 18.01.2018 con la quale il giudice dichiara il diritto del Comune di Bagnacavallo alla liquidazione del contributo di €. 142.676,35 nonchè l'illegittimità della revoca disposta dal Gal il 21.10.2016 e condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune che liquida in €. 9.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA per un totale € 13.132,08;

Considerato che il Comune di Bagnacavallo e la Provincia di Ravenna insieme a Gal Delta 2000 hanno sottoscritto una transazione, prot. com.le n. 2019/2018, nei termini e contenuti indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 34 del 15/02/2018, che dispone di definire la controversia in esame, ma i cui effetti sono però da considerarsi subordinati all'esito della sentenza del giudice di II grado;

Preso atto che in data 22.02.2018 la Regione Emilia Romagna ed Agrea hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna di data 18.01.2018 con atto di citazione notificato presso lo studio legale incaricato dal Comune;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dai ricorrenti, procedendo alla costituzione del Comune di Bagnacavallo nel suddetto ricorso in appello davanti alla Corte d'Appello di Bologna, mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

Atteso:

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art. 17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Ritenuto che le scelte organizzative volte alla gestione degli incarichi legali devono discendere da un equilibrio tra garanzia di un confronto concorrenziale da un lato, economicità ed efficacia dall'altro e la chiave di volta è data dal principio di proporzionalità, in base al quale il tasso di

evidenza pubblica, di programmazione e di procedimentalizzazione dell'affidamento aumenta in primo luogo in ragione del valore dell'appalto, che legittima l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, analogamente a quanto consentito per gli incarichi di progettazione, in presenza di adeguata motivazione;

Considerata urgenza con cui è necessario costituirsi, urgenza che non consente gli indugi di un confronto concorrenziale in quanto prossima la data prevista per la prima udienza;

Valutata inoltre l'opportunità di rivolgersi anche per questa fase del procedimento in corso all'Avv. Benedetto Graziosi, che, avendo seguito con successo la causa legale davanti al Tribunale di Bologna, è già a conoscenza della particolare complessità e articolazione della pratica;

Dato atto che, interpellato, l'Avv. Benedetto Graziosi ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa così specificata, come da preventivo che si conserva agli atti: onorari € 5.000 (oltre IVA 22%, CPA 4% e spese generali 15%), salvo che la Corte d'appello, ad esito del processo, non liquidi una somma maggiore;

Dato atto altresì che il preventivo in oggetto è stato redatto tenendo conto del disposto di cui all'art. 9 commi 4 e 5 del D.L. 24/1/2012 n. 1 come convertito con L. n. 24 marzo 2012, n. 27, in conformità al Decreto 10 marzo 2014, n. 55 e nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di equo compenso di cui al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e pertanto, oltre ad essere congruo, è rispondente ai principi di economicità e di proporzionalità valevoli in generale per gli affidamenti di contratti pubblici esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice;

Esaminato il curriculum vitae dell'Avv. Benedetto Graziosi, conservato agli atti, a seguito di una rapida indagine di mercato svolta in rete, e ritenuto rispondente alle esigenze di questo Ente per lo svolgimento del servizio in discorso;

Atteso che è già in possesso dell'ente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visto il parere positivo espresso dalla Giunta comunale nella seduta del 08/03/2018;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- i decreti di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

1) di affidare il servizio legale per la rappresentanza e assistenza del Comune di Bagnacavallo nel giudizio promosso dalla Regione Emilia Romagna e da Agrea (Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura per l'Emilia – Romagna) davanti la Corte di Appello di Bologna, al Prof. Avvocato Benedetto Graziosi, con studio legale in Bologna (BO), via dei Mille n. 7/2, con ogni mezzo necessario, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e legge, come da procura alle liti debitamente sottoscritta dal Sindaco di Bagnacavallo;

2) di impegnare la spesa quantificata nel presumibile importo complessivo di € 8.000,00, sul bilancio 2018/2020 - annualità 2018, come da tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010BO - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	INCARICO LEGALE AVV. GRAZIOSI	GRAZIOSI BENEDETTO,00825250376 ,VIA PIETRALATA, 14,40100,BOLOGNA,BO,BAN CA, IBAN: IT26E032390160010000013248 9	2018/575/1	€ 8.000,00

3) dare atto che:

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 - comma 7 e 147 bis del Tuel;

- con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla Legge di stabilità 2016 Legge 28/12/2015 n. 208 – Art. 1 – commi 709 – 712 – commi 728/732) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

4) di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”

5) di attestare che:

– a norma dell’art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l’esigibilità dell’impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- di informare l'aggiudicatario: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto “split payment”, con particolare riferimento all'inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi”*;
- la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;
- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

6) che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio EFB80A corrispondente all'Area dei Servizi Generali del Comune di Bagnacavallo;

7) di precisare che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;

8) di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

9) di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

10) di rinviare ad un successivo atto la reimputazione della spesa all'esercizio in cui l'obbligazione sarà esigibile, secondo il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria (All. 4/2 - D. Lgs n. 118/2011);

11) di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

12) di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

Bagnacavallo, 05/04/2018

**Il Responsabile dell'Area Servizi Generali
Dott. Paolo Cantagalli**